

REGOLAMENTO (CE) N. 390/2001 DEL CONSIGLIO**del 26 febbraio 2001****relativo all'assistenza alla Turchia nel quadro della strategia di preadesione e, in particolare, all'istituzione di un partenariato per l'adesione**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 308,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo ⁽¹⁾,

considerando quanto segue:

- (1) Le condizioni che gli Stati candidati devono soddisfare per aderire all'Unione europea sono state stabilite dal Consiglio europeo di Copenaghen nel giugno 1993.
- (2) In occasione del Consiglio europeo di Helsinki (10 e 11 dicembre 1999), i capi di Stato e di governo hanno ribadito il carattere inclusivo del processo di adesione, che riunisce attualmente 13 Stati candidati in un quadro unico.
- (3) Il Consiglio europeo di Helsinki ha dichiarato che la Turchia è uno Stato candidato destinato ad aderire all'Unione in base agli stessi criteri applicati agli altri Stati candidati e che, avvalendosi dell'attuale strategia europea, la Turchia, come altri Stati candidati, beneficerà di una strategia di preadesione volta a incentivare e sostenere le sue riforme.
- (4) Il Consiglio europeo di Helsinki ha dichiarato inoltre che, sulla base delle precedenti conclusioni del Consiglio europeo, sarà elaborato un partenariato per l'adesione della Turchia che definirà le priorità sulle quali occorre concentrare i preparativi per l'adesione, tenuto conto dei criteri politici ed economici e degli obblighi di uno Stato membro.
- (5) L'assistenza della Comunità europea nell'ambito del partenariato per l'adesione dovrebbe essere improntata ai summenzionati criteri politici ed economici, nonché ai principi, alle priorità, agli obiettivi intermedi e alle condizioni definiti.

- (6) I capi di Stato e di governo, riunitisi a Feira il 19 e 20 giugno 2000, hanno invitato la Commissione a presentare quanto prima proposte per una struttura finanziaria individuale di assistenza alla Turchia e per il partenariato per l'adesione.
- (7) Il partenariato e, in particolare, gli obiettivi intermedi, dovrebbero aiutare la Turchia a prepararsi all'adesione in un'ottica di convergenza economica e sociale, nonché ad elaborare il suo programma nazionale per l'adozione dell'acquis unitamente al relativo calendario di attuazione.
- (8) Le risorse finanziarie disponibili devono essere gestite oculatamente, in linea con le priorità che scaturiscono dal partenariato per l'adesione della Turchia e dalle relazioni periodiche della Commissione.
- (9) L'assistenza della Comunità nell'ambito della strategia di preadesione dovrebbe essere fornita applicando alla Turchia i programmi di aiuti adottati ai sensi delle disposizioni dei trattati. Il presente regolamento, pertanto, non avrà implicazioni finanziarie.
- (10) L'assistenza comunitaria è subordinata al rispetto degli impegni contenuti negli accordi CE-Turchia e nel partenariato per l'adesione, nonché ai progressi fatti verso l'adempimento dei criteri di Copenaghen.
- (11) Le risorse finanziarie che costituiscono l'assistenza comunitaria saranno programmate secondo le procedure previste dai regolamenti riguardanti gli strumenti finanziari o i programmi corrispondenti.
- (12) Gli organi creati dagli accordi CE-Turchia svolgeranno un ruolo determinante ai fini della corretta esecuzione e del follow-up del partenariato per l'adesione.
- (13) L'istituzione del partenariato per l'adesione contribuirà probabilmente al conseguimento degli obiettivi comunitari. Per l'adozione del presente regolamento, il trattato non prevede poteri diversi da quelli di cui all'articolo 308,

⁽¹⁾ Parere espresso il 14 febbraio 2001 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).